



COMUNE DI SARDARA  
Provincia Sud Sardegna

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

Allegato alla deliberazione C.C. n.12 del 11/03/2023

## **ART.1 – OGGETTO**

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a favore di soggetti anziani e/o disabili le cui esigenze socio-sanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari e si trovano, pertanto, nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale a carattere comunitario per rispondere ai propri specifici bisogni.

Per “servizi residenziali a carattere comunitario” si intende il complesso integrato di prestazioni, interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie, tutelari, assistenziali e alberghiere erogate nell’arco delle 24 ore da strutture autorizzate ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, quali:

- Comunità alloggio;
- Comunità integrate;
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

## **ART.2 - FINALITA’**

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

- garantire alla persona disabile e anziana il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
- definire i requisiti d’accesso e le modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta.

## **ART.3 – DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi di sostegno economico dell’integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune di Sardara i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Sardara almeno 5 anni prima del ricovero (ultima residenza anagrafica art 6, 4 comma, L. 328/00);
- persona con età uguale o superiore ai 65 anni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall’ARES (Commissione sanitaria per l’invalidità civile e l’accompagnamento) oppure persone con disabilità in stato di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge n.104/92;
- persone con età uguale o superiore ai 65 anni con condizioni sociali tali, opportunamente valutate dal Servizio Sociale Professionale, da non rendere possibile la permanenza presso la propria abitazione;
- situazione reddituale di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

Sono esclusi i beneficiari di ricoveri temporanei ad eccezione dei soggetti privi di una rete di sostegno familiare di riferimento.

## **ART. 4 - DEFINIZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DEL RICHIEDENTE**

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l’entità dell’intervento comunale, è calcolata sottraendo dall’importo mensile della retta gli emolumenti percepiti dal beneficiario, quali a titolo d’esempio:

- ✓ pensioni/ o assegno sociale;
- ✓ indennità di accompagnamento;
- ✓ assegno di invalidità civile;
- ✓ rendite INAIL-INPS o di altro ente;
- ✓ pensioni per ciechi e per sordomuti;
- ✓ redditi percepiti dall’Estero non dichiarati in Italia e simili.

Il beneficiario non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili anche in quota con altri soggetti su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione destinata ad abitazione principale se occupata dal coniuge o dai genitori, fratelli e sorelle nonché dai figli. Non deve aver donato o ceduto a titolo oneroso nell’ultimo quinquennio immobili o diritti reali su immobili per un

valore catastale complessivo superiore a venticinquemila euro. Non deve aver donato nell'ultimo quinquennio beni immobiliari del valore complessivo superiore a venticinquemila euro.

In ogni caso il richiedente dovrà essere in possesso di una certificazione ISEE socio-sanitaria residenziale non superiore a €8.000,00.

Il Servizio Sociale Professionale provvederà, inoltre, a verificare la presenza di familiari tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e alla loro capacità di contribuzione alla spesa. Si precisa che i parenti obbligati agli alimenti sono tenuti al pagamento solamente nel caso in cui l'anziano o eventualmente il suo rappresentante legale richieda i loro intervento in merito.

Non sussistono i presupposti per richiedere un'integrazione alla retta di inserimento residenziale ove l'interessato disponga, alla data di presentazione della domanda, di somme di denaro, titoli di credito o beni mobili registrati per un importo sufficiente o superiore a quello necessario per far fronte al pagamento della retta.

#### **ART.5 - DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI**

Il richiedente ospitato in struttura residenziale ha diritto alla conservazione di una quota mensile destinata a sostenere le spese personali pari al 10% delle proprie disponibilità e comunque non inferiore ad €90,00 mensili. La quota in oggetto non verrà conteggiata quale risorsa utile ai fini della contribuzione.

#### **ART.6 - DEFINIZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA**

L'Amministrazione Comunale riconosce il ricorso al ricovero unicamente dopo che le soluzioni alternative proposte basate sull'utilizzo delle risorse sanitarie, assistenziali e di altra natura, non si siano rivelate sufficienti a rispondere adeguatamente ai gravi problemi della persona stessa.

Qualora il reddito del richiedente e dei familiari sia insufficiente a coprire l'intero costo della retta, il Comune di Sardara, provvederà all'integrazione della retta per la differenza calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 4.

L'Ente provvederà alla liquidazione e pagamento delle relative somme su fattura emessa dalla Struttura ospitante, secondo le modalità concordate con la struttura che accoglie l'ospite.

La predetta disposizione si applica anche nel caso in cui l'anziano residente sia inserito in struttura residenziale ubicata fuori dal territorio del Comune di Sardara. In tal caso si dovranno presentare al servizio sociale comunale n. 3 preventivi, rilasciati dai gestori di strutture pubbliche, regolarmente autorizzati all'accoglienza (es. comunità alloggio, comunità protette).

L'integrazione del Comune sarà rapportata a quella più bassa, indipendentemente dalla scelta privata del cittadino.

L'integrazione del Comune per gli anziani residenti ed inseriti in struttura residenziale ubicata fuori dal territorio del Comune di Sardara è subordinata all'impossibilità di inserimento nella comunità di alloggio comunale.

Per gli ospiti provenienti da altri Comuni, che richiedano di essere ammessi nella comunità alloggio di Sardara, dovranno inoltrare l'istanza di ammissione direttamente al concessionario e si applicheranno le seguenti disposizioni:

- la retta è a totale carico dell'utente;
- qualora l'utente non sia in grado di procedere al pagamento dell'intera retta, dovranno provvedere all'integrazione i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C.;
- qualora l'utente sia privo di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C., si dovrà applicare la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23.12.2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e

concertazione”, che prevede: “In caso di inserimento in strutture residenziali, la quota eventualmente a carico degli enti locali grava sul Comune di residenza dell’assistito, e l’imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all’inserimento, la residenza nel Comune nel quale insiste la struttura”.

In tale ipotesi, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione direttamente con il concessionario e sarà cura dell’Ufficio di servizio sociale del Comune di origine adottare gli atti conseguenti.

Gli eredi dell’utente che è stato ospite della Comunità Alloggio e che risulta moroso nei confronti dell’ente gestore sono tenuti a coprire le quote non versate, nonché le altre spese pendenti, direttamente al concessionario. E fatto obbligo al gestore di indicare la suddetta clausola nella convenzione e/o contratto che stipulerà con l’utente.

Il Comune di Sardara, non corrisponderà nessuna integrazione.

Il Comune è altresì esonerato da ogni e qualsiasi violazione dei suddetti obblighi dipendenti dall’inserimento in violazione della presente disposizione.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

Gli ospiti residenti, compresi coloro che hanno optato per altra struttura situata fuori dal territorio comunale, per i quali il Comune contribuisce all’integrazione della retta mensile, sono tenuti, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a presentare annualmente all’Ufficio Servizi Sociali la documentazione reddituale aggiornata di cui all’articolo 4, ai fini della rideterminazione annuale della quota di contribuzione.

Essi sono tenuti, altresì, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi variazione delle loro risorse finanziarie e patrimoniali, al fine di adeguare conseguentemente la loro quota di contribuzione alla retta. In caso di mancata comunicazione l’Amministrazione procederà con la sospensione del pagamento dell’integrazione della retta fino ad avvenuta regolarizzazione della situazione del beneficiario.

#### **ART. 8 - RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell’intervento, o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all’Ufficio protocollo comunale.

La richiesta suddetta dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica, patrimoniale del beneficiario dell’intervento, nonché della posizione reddituale dei parenti tenuti all’obbligo degli alimenti, come disciplinato dall’art. 433 del codice civile.

Nello specifico la richiesta dovrà essere corredata da:

- Attestazione ISEE socio-sanitario residenziale con un valore non superiore agli euro €8.000,00;
- una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, sottoscritta dal richiedente – o da un suo delegato- relativa alla capacità economica e patrimoniale del beneficiario dell’inserimento a cui dovranno essere allegate le relative pezze giustificative (pensioni, dichiarazione dei redditi etc);
- una dichiarazione di impegno ad utilizzare per l’integrazione della retta dell’assistito le somme di cui questi dispone e di cui egli divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL etc) e/o percepisca i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- autorizzazione del beneficiario al Comune di richiedere informazioni presso istituti di credito, Poste italiane e società finanziarie sui rapporti trattenuti con detti enti e in generale sul suo patrimonio;
- elenco dei nominativi dei parenti e dei donatari tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433, 434, 437 e 438 del codice civile e loro generalità;

- pezze giustificative attestanti i costi dell'inserimento in struttura;
- eventuali preventivi di strutture.

In caso di inserimento in comunità integrate o RSA sarà necessario presentare copia del verbale UVT del Distretto socio-sanitario.

La presentazione della suddetta documentazione è indispensabile per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune.

#### **ART. 9- VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale eseguirà tutti i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc.

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l'esclusione dal beneficio richiesto.

E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

#### **ART. 10- RECUPERO DELLE RETTE**

L'Amministrazione comunale tramite i propri uffici competenti attiva le opportune procedure che consentono di recuperare le risorse dall'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili sia nel caso di eventi certi ma futuri sia attraverso la disponibilità di beni immobili di entità certa. Di rivalersi nei confronti dei beni successivamente al decesso dell'assistito ricoverato ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 11 - NORME TRANSITORIE FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.